

Al Ministero Politiche Agricole e Forestali
Dir.ne Gen.le delle Politiche Com.rie e Intern.li
Div. PAGRVI – Div. FEOGA
Via XX Settembre 20 - **00185 ROMA**

All'Avepa - Corso del Popolo Passaggio Gaudenzio, 1
35131 PADOVA

Prot. n. 11910/UM del 20/10/2004

All'A.P.T.I. - Via Collina 48 - **00187 ROMA**

All'UNITAB –Via Fabio Massimo,72 – **00185**

ROMA

Alla COLDIRETTI-DIP.ECON.CO
Via XXIV Maggio 43 - **00187 ROMA**

Circolare n. 35

All'O.N.T. Via XXIV Maggio,43 - **00187 ROMA**

Alla CONF.NE ITALIANA AGRICOLTORI
Via Mariano Fortuny 3 - **00196 ROMA**

Alla CONFAGRICOLTURA
C.so V. Emanuele 101 - **00186 ROMA**

Alla COPAGRI - Via Calabria 32 - **00187 ROMA**

Alla F.AGR.I.- Via Portuense,100 - **00153 ROMA**

Alla CONF.COOPERATIVE FEDERAGROAL.
Via de' Gigli D'Oro,21 - **00186 ROMA**

All'ANCA LEGA -Via Guattani, 9 - **00161 ROMA**

Alla O. I. INTERBRIGHT Via de' Gigli d'Oro 21
00186 ROMA

Alla O. I. INTERORIENT. Via Vecchia Leverano
73047 - MONTERONI di LECCE

All'Associazione Interprofessionale Tabacco
Via Croce 6 - **37060 Ca' degli Oppi (VR)**

All'Agrisian Via Palestro 32 **00185 ROMA**

Alla S.G.S. Italia spa Via C. Balbo,3
06100 PERUGIA

All'Ufficio Tecnico – SEDE
All'Area Coordinamento - SEDE

Al Comando Carabinieri – Politiche Agricole
Via Torino,44 - **00184 ROMA**

Al Comando Gener. G.F. III° Rep. Oper.
Uff. Fiscalità – Viale XXI Aprile, 162 – 00162 RM

**OGGETTO: Settore Tabacco -Riconoscimento Associazioni di Produttori per il raccolto 2005-
Disposizioni Quote provvisorie 2005.**

La presente circolare stabilisce le disposizioni in merito al riconoscimento delle Associazioni di produttori e alla determinazione delle procedure relative alle quote provvisorie per il raccolto 2005.

PARTE I° - RICONOSCIMENTO ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI

In applicazione della normativa comunitaria recata dal Reg.to UE n°2848 della Commissione del 22.12.1998 – TITOLO II – capitolo I, e dal Reg.to UE n° 2162/99 della Commissione del 12.10.1999 che modifica il Reg.to UE n°2848/98, si riportano di seguito le modalità operative a cui le Associazioni devono ottemperare, ai fini del riconoscimento, o del mantenimento dello stesso per il raccolto 2005.

OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione deve:

- a) essere stata costituita su iniziativa dei suoi membri;
- b) essere stata costituita al fine di adeguare in comune la produzione dei suoi membri alle esigenze di mercato;
- c) determinare e fare applicare dai suoi membri, norme comuni di produzione e d' immissione sul mercato, segnatamente per quanto riguarda la qualità dei prodotti e l'applicazione di pratiche colturali, nonché procedere eventualmente all'acquisto di sementi, concimi e altri mezzi di produzione;
- d) disporre di uno statuto che ne disciplini l'attività e ne limiti le finalità al settore del tabacco greggio; lo statuto deve prevedere almeno l'obbligo, per i produttori associati:

- di immettere sul mercato tutta la produzione destinata ad essere commercializzata tramite l'associazione,
- di conformarsi alle norme comuni di produzione;

il predetto statuto deve contenere le seguenti specifiche norme:

- 1) l'associazione di produttori non può esercitare l'attività di prima trasformazione del tabacco;
 - 2) un produttore di tabacco non può appartenere a più di un'associazione;
- e) disporre, ai sensi del Regolamento CE n.2848/98, di attestati di quote per una quantità non inferiore a 2.700 tonnellate;
 - f) prevedere nello statuto, disposizioni che attribuiscono ai membri la facoltà di recedere dall'associazione, con effetto per il raccolto successivo, a condizione che:
 - siano stati associati per un periodo di almeno un anno;

- ne diano comunicazione scritta all'associazione entro il 31 ottobre (fa fede ai fini del termine il timbro postale della data di invio della comunicazione di recesso).

Tali disposizioni lasciano impregiudicate le condizioni legislative o regolamentari nazionali aventi lo scopo di tutelare l'associazione o i suoi creditori, in determinati casi, contro le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso dei membri, ovvero impedire il recesso dei membri durante l'esercizio finanziario;

g) escludere, all'atto della costituzione e per tutte le sue attività, qualsiasi discriminazione contraria al funzionamento del Mercato Comune e all'attuazione degli obiettivi generali del Trattato, e in particolare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento:

- dei produttori o delle associazioni che potrebbero aderirvi;
- dei suoi partner economici;

h) avere personalità giuridica o possedere la capacità necessaria, a norma della legislazione nazionale, per essere soggetto di diritti e di obblighi;

i) tenere una contabilità tale da permettere all'autorità competente di esercitare un controllo completo sull'utilizzazione dell'aiuto specifico;

j) non avere una posizione dominante nella Comunità, salvo ciò sia necessario al conseguimento delle finalità enunciate dall'art.39 del Trattato;

k) prevedere inoltre nello statuto l'obbligo di imporre ai suoi membri l'osservanza delle condizioni di cui alle lettere c) e d) al più tardi a decorrere dalla data:

- dalla quale ha effetto il riconoscimento;
- dalla loro adesione, qualora sia stata posteriore al riconoscimento.

Relativamente alla lettera g), si evidenzia che il Reg.to CE della Commissione n° 2162/99 del 12.10.1999 ha integrato le disposizioni stabilite all'art. 3 del Reg.to n°2848/98, prevedendo che l'associazione di produttori può limitare il suo campo d'attività ad alcune zone di produzione. In questo caso, un singolo produttore che produce tabacco, sia all'interno che all'esterno delle zone di produzione in questione, può tuttavia diventare membro di tale associazione di produttori per la totalità della sua produzione, a condizione che la parte principale di essa provenga dalle zone di produzione di competenza della stessa associazione.

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

Al fine di consentire all'Organismo Pagatore competente, ovvero AVEPA Area Tecnica e di Autorizzazione – Corso Del Popolo Passaggio Gaudenzio, 1 – 35131 Padova – per le Associazioni che abbiano sede legale o residenza nella Regione Veneto e AGEA – Via Torino, 45 – 00184 Roma – per tutti gli altri casi, di adottare i provvedimenti relativi al riconoscimento:

➤ **Le Associazioni che richiedono il riconoscimento per la prima volta dovranno** inviare agli **Organismi Pagatori competenti, entro e non oltre il 29 ottobre 2004** (a tal fine farà fede il timbro di accettazione dell'AGEA /AVEPA) la seguente documentazione:

- 1) Domanda di riconoscimento firmata dal legale rappresentante, con allegata la copia del documento di riconoscimento dello stesso e copia del documento attestante il possesso della P.Iva e C.F.
- 2) Atto costitutivo e statuto aggiornato dell'Associazione.
- 3) Domanda e delibera di adesione delle cooperative e/o associazioni aderenti.
- 4) Atto costitutivo e statuto aggiornato di ogni singola cooperativa e/o associazione aderente.
- 5) Estratto autentico del libro dei soci dell'Associazione.

➤ **Le Associazioni di produttori già riconosciute, in applicazione del Reg.to n°2848/98 e del Reg.to n°2162/99, per il raccolto 2004, al fine di ottenere il mantenimento del riconoscimento, dovranno** inviare agli **Organismi Pagatori competenti, entro e non oltre il 15 novembre 2004** (farà fede il timbro di accettazione dell'AGEA/AVEPA), la seguente documentazione:

1. Domanda di mantenimento del riconoscimento, per il raccolto 2005, firmata dal legale rappresentante, con allegata la copia del documento di riconoscimento dello stesso, dichiarando, altresì, se la propria base associativa ha subito variazioni o meno rispetto a quella già in possesso dell'Organismo Pagatore per il raccolto 2004.
2. Modifiche apportate all'Atto costitutivo e allo statuto dell'Associazione, intervenute successivamente al riconoscimento ottenuto per il raccolto 2004.
3. Domanda e delibera di adesione di nuove cooperative e/o associazioni che hanno aderito successivamente al riconoscimento ottenuto per il raccolto 2004.
4. Atto costitutivo e statuto aggiornato di nuove cooperative e/o associazioni che hanno aderito successivamente al riconoscimento ottenuto per il raccolto 2004.

Si precisa che sia le Associazioni che richiedono il riconoscimento per la prima volta, che quelle richiedenti il mantenimento del riconoscimento, in quanto già riconosciute per il raccolto 2004, sono tenute:

- a) a corredare il fascicolo aziendale del produttore con le domande di adesione o di recesso al 31 ottobre;
- b) ad aggiornare il libro soci.

I produttori possono recedere dall'Associazione di appartenenza entro il termine del 31 ottobre (fa fede la comunicazione di recesso con timbro postale della data di invio).

L'AGEA, ovvero l'AVEPA non validerà le relative posizioni associative per i produttori aderenti a più associazioni, pertanto tali produttori potranno sottoscrivere, esclusivamente, contratti diretti con le imprese di trasformazione.

ALBO SOCI: Procedure informatiche

Le procedure di registrazione e trasmissione dei dati on-line relative all'inserimento di produttori nell'albo soci e all'aggiornamento dello stesso al 15 novembre 2004, in base alle domande di adesione o comunicazioni di recesso effettuate entro il 31 ottobre, sono disponibili per le Associazioni che hanno presentato la domanda per il riconoscimento, o per il mantenimento dello stesso.

Sono abilitate le seguenti funzioni:

1) per le Associazioni di produttori già riconosciute, per il raccolto 2004, in applicazione del Reg.to n°2848/98 e del Reg.to n°2162/99, l'inserimento delle comunicazioni di recessi e adesione fino al 18/11/2004;

2) per le Associazioni che hanno fatto domanda per la prima volta, al fine dell'ottenimento del riconoscimento per il raccolto 2005, saranno disponibili delle postazioni operative presso la sede dell'AGEA – Roma - Via Torino, 45, a far data dal 28 ottobre e fino al 18 novembre 2004. Successivamente all'ottenimento del riconoscimento, queste ultime saranno collegate on-line con l'AGEA dalla propria sede.

In relazione ai dati trasmessi on-line dalle Associazioni, l'AGEA/AVEPA, entro il 15 dicembre 2004, emetterà il provvedimento di riconoscimento per le Associazioni rispondenti ai requisiti di cui ai predetti "Obblighi dell'Associazione" e comunicherà, con apposita nota, alle Associazioni che non possiedono i predetti requisiti, il non riconoscimento.

Si precisa, infine, che i produttori soci delle Associazioni non riconosciute in base ai dati registrati e trasmessi all'AGEA/AVEPA, sono liberi di associarsi ad Associazioni riconosciute entro il termine del **24 gennaio 2005**, termine fissato nel rispetto del disposto di cui all'art.5, punto 3 del Reg.to CE n. 2848/98.

Le Associazioni che non rispondono ai requisiti di riconoscimento alla data del 15 novembre 2004 potranno ripresentare domanda, ai fini del riconoscimento, per il raccolto 2005, entro il **24.01.2005**, termine ultimo fissato nel rispetto di quanto disposto dall'art.5, punto 3 del Reg.to UE n°2848/98 (a tal fine farà fede il timbro di accettazione dell' AGEA/AVEPA).

Per quanto esposto al precedente capoverso le Associazioni interessate devono inviare all' AGEA/AVEPA, apposita domanda intesa ad ottenere il riconoscimento per il raccolto 2005.

Le procedure di registrazione e trasmissione dei dati on-line relative all'inserimento di produttori nell'albo soci e all'aggiornamento dello stesso al 24.01.2005 (in base alle domande di adesioni o alle comunicazioni di recesso), sono disponibili dal 24 gennaio al 31 gennaio 2005, sia per le Associazioni che hanno ripresentato la domanda per il riconoscimento, che per quelle già riconosciute per il raccolto 2005.

In relazione ai dati trasmessi on-line dalle Associazioni, l'AGEA/AVEPA, entro il 10 febbraio 2005, emetterà il provvedimento di riconoscimento per le Associazioni che hanno ripresentato domanda e che possiedono i requisiti di cui ai predetti "Obblighi dell'Associazione" e comunicherà, alle Associazioni che non possiedono i predetti requisiti, il non riconoscimento. Aggiungerà, altresì, la base associativa delle Associazioni già riconosciute per il raccolto 2004.

Le associazioni che hanno ripresentato la domanda per il riconoscimento e non possiedono i requisiti richiesti alla data del 24.01.2005, per il raccolto 2005, non potranno più richiederlo per lo stesso raccolto.

I produttori appartenenti ad associazioni non riconosciute alla data del 24.01.2005 e i produttori in regola con il recesso al 31.10.2004 e che ancora non hanno provveduto ad aderire ad una associazione riconosciuta, potranno aderire entro e non oltre il **19.02.2005**.

L'AGEA, al fine dell'aggiornamento della base sociale delle Associazioni riconosciute a tutto il 24.01.2005, renderà disponibili le procedure di registrazione e trasmissione dei dati on-line a tutto il **21.02.2005**.

EFFETTI DEI RICONOSCIMENTI SULLA CONTRATTAZIONE

L'AGEA/ entro febbraio 2005:

1. Attribuirà gli attestati di quota alle Associazioni riconosciute sulla base della sommatoria degli attestati di quota attribuiti ad ogni singolo socio aderente e le stesse potranno sottoscrivere contratti di coltivazione con le imprese di trasformazione riconosciute per i loro associati.
2. Attribuirà gli attestati di quota ai singoli produttori non aderenti. Gli stessi potranno sottoscrivere contratti di coltivazione con le imprese di trasformazione direttamente.
3. Attribuirà gli attestati di quota alle associazioni di produttori non riconosciute, solo se possiedono direttamente una quota, attribuita in base a quanto disposto dall'Art. 1 del Regolamento (CE) 2848/98. Le stesse potranno sottoscrivere gli impegni di coltivazione con l'Associazione riconosciuta di appartenenza, oppure, se non aderenti, il contratto di coltivazione direttamente con le imprese di trasformazione, come produttori non associati.

Per quanto sopra esposto, le Associazioni non riconosciute alle quali l'AGEA non attribuirà una quota di produzione, non potranno sottoscrivere impegni di coltivazione per i propri associati e, pertanto, questi ultimi sottoscriveranno l'impegno stesso direttamente con l'Associazione riconosciuta, secondo la modulistica contrattuale che l'AGEA predisporrà per il raccolto 2005. Pertanto anche il prezzo del tabacco consegnato dai predetti produttori sarà pagato direttamente dall'Associazione riconosciuta.

Tale disposizione non si applica alle Cooperative socie di Associazioni riconosciute e pertanto le stesse potranno sottoscrivere l'impegno di coltivazione anche per i propri associati e ricevere, dalle predette associazioni, le somme relative al prezzo del tabacco consegnato dai propri associati per la successiva distribuzione dei pertinenti importi ai soci stessi.

Resta ferma la disposizione che, l'importo dovuto ai produttori soci delle Cooperative, quale valore del premio in base alle consegne di tabacco effettuate, sono liquidate direttamente dall'Associazione di produttori riconosciuta.

PARTE II° - VARIAZIONE GRUPPO VARIETALE - SCHEDE DI CONVALIDA - TRASFERIMENTI D'AZIENDA:

A - VARIAZIONE GRUPPO VARIETALE

A norma della Circolare MIPA n.167/G del 2.3.1999, nonché di quanto specificato nelle note MIPAF n. 866/G-1 e n. 867/G-1 del 15 novembre 2001, i produttori di tabacco, come di consueto, hanno la

possibilità di manifestare l'intenzione di cambiare il gruppo varietale della propria quota decorrere dal raccolto 2005.

Tali produttori debbono rivolgersi alla propria associazione di appartenenza, la quale dovrà provvedere a caricare nel sistema informativo, tramite un'apposita funzione on-line che verrà abilitata entro il **15 novembre 2004**, i dati del richiedente e a stampare il relativo modello (**all. CS4**) da far firmare e da custodire nel rispettivo fascicolo aziendale, per ogni eventuale verifica da parte dell'AGEA.

Il termine per il caricamento dei dati viene fissato al **30 novembre 2004**.

Si ritiene opportuno precisare che:

1. Il produttore può richiedere la variazione di gruppo varietale:

- a) **per la totalità della propria quota**, in tal modo il produttore abbandonerà totalmente la coltivazione del gruppo varietale di provenienza, la cui quota risulterà azzerata;
- b) **per il 50% della propria quota;**

2. Il produttore che per un determinato gruppo varietale detiene quote a titolo provvisorio, esclusivamente o in aggiunta alle proprie, non può richiedere alcun cambio varietale per il gruppo medesimo;

3. Il produttore che ha ottenuto l'adesione al piano del riscatto delle quote, non può presentare domanda di cambio gruppo varietale;

4. Il produttore che presenta istanza di cambio varietale per la campagna 2005 non può, per la campagna medesima, trasferire le quote interessate attraverso cessioni di azienda, ma bensì solo ed esclusivamente tramite accordi di cessione di quota (Mod.TC1)

Le istanze che non risulteranno conformi alle precisazioni di cui sopra verranno dichiarate irricevibili.

A tale proposito, attesa l'esigenza di consentire a questa Agenzia la comunicazione al MIPAF dei dati quantitativi entro il termine del 14 gennaio 2005, scadenza prefissata dal ministero medesimo onde ottenere il necessario spostamento dei limiti di garanzia raccolto 2005, da parte della Comunità, in tempo utile per l'assegnazione definitiva delle quote, **si raccomanda alle Associazioni di prestare la massima attenzione nell'assistere i propri soci, evitando in maniera assoluta di commettere errori che non potrebbero essere corretti successivamente alla chiusura della fase di caricamento delle istanze.**

Le istanze costituiranno un impegno irrevocabile da parte del richiedente per la campagna 2005; tuttavia si precisa che queste verranno **accettate con riserva da parte dell'Amministrazione**, in quanto, come previsto dal MIPA con Circolare n.167/G del 2.3.1999, il trasferimento varietale, per essere perfezionato, dovrà essere preventivamente approvato dalla Commissione Europea nel rispetto della neutralità di bilancio.

In caso di approvazione il produttore otterrà di poter riconvertire la quota di cui trattasi con una quota corrispondente di altro gruppo varietale.

L'attribuzione di quota riconvertita, sarà effettuata, pertanto, **per la stessa quantità** o, per effetto del principio di neutralità di bilancio, **per una quantità ridotta** in funzione del valore del premio del gruppo varietale in cui la quota da convertire è destinata.

B - SCHEDE DI CONVALIDA. - NUOVI PRODUTTORI.

Ai sensi del Reg. CEE n.2848/98 della Commissione, con particolare riguardo al Titolo V, capp. I -V e relativi articoli, nonché della Circolare MIPA n.167/G del 2.3.1999 e successive modifiche ed integrazioni e della nota MIPAF n. 569/G-1 dell'1/10/2004, si stabiliscono le disposizioni procedurali in ordine all'attribuzione delle quote di produzione tabacco per il raccolto 2005,

Relativamente al regime delle quote per il raccolto 2005, la data per il rilascio delle quote è fissata al **28 febbraio 2005**, ai sensi dell'art.22, p.3 del Reg.(CE) n.2848/98 del 22.12.1998.

Ai fini dell'applicazione del suddetto regime, si stabilisce che nella prima fase dovranno essere svolti, da parte dei produttori interessati, nonché dalle rispettive associazioni, gli adempimenti appresso descritti.

ADEMPIMENTI PER I PRODUTTORI ASSOCIATI AL 15 NOVEMBRE 2004

A partire dal **26 novembre 2004**, una volta completato il primo consolidamento dell'albo soci per la campagna 2005, ai fini del riconoscimento delle Associazioni, verrà attivata sul sistema informativo tabacco la funzione on-line di visualizzazione e stampa delle "Schede di convalida quota 2005", che sarà compito delle Associazioni stampare e consegnare ai propri associati.

Contestualmente all'attivazione di tali funzioni, verrà spedito a ciascuna associazione l'elenco dei produttori per i quali è stata predisposta la "scheda di convalida quota", sul quale l'Associazione dovrà far apporre la firma da parte del produttore al momento della consegna della scheda di convalida.

Tale elenco, completo delle firme dei produttori, dovrà essere inviato all' AGEA entro il **7 gennaio 2005**, con timbro e firma, pagina per pagina, del rappresentante dell'Associazione.

Nel caso in cui l'Associazione sia impossibilitata alla consegna della "Scheda", dovrà riportare sull'elenco, in luogo della firma, la motivazione sintetica della mancata consegna (es. produttore sconosciuto, deceduto, ecc...).

Si informa che le suddette schede di convalida riporteranno le informazioni di dettaglio necessarie alla formazione delle quote di produzione tabacco provvisorie. Tali quote potranno essere soggette a revisione a seguito di:

- penalizzazioni dovute a controlli in campo 2004;
- adesioni e/o subentri relativi al programma di riscatto quote 2004;
- domande di cambio varietale 2005;
- successive cessioni e/o acquisizioni di azienda 2005.

Dopo avere ricevuto le schede di convalida, i singoli produttori associati dovranno verificare i dati anagrafici, il codice fiscale, la P. IVA e quelli relativi ai rappresentanti legali riportati sul modulo; nel caso in cui dovessero essere comunicate delle modifiche, il produttore dovrà informare la propria associazione, la quale si farà carico di prenderne nota per una successiva attività di regolarizzazione.

I produttori, tramite la modulistica allegata al presente documento (**all. CS1, CS2 e CS3**), da utilizzare in fotocopia e da presentare alle proprie Associazioni, potranno richiedere l'aggiornamento delle cessioni/acquisizioni di azienda.

A tal fine le Associazioni, ricevute dai produttori le istanze di cui sopra da conservare nei rispettivi fascicoli aziendali, si avvarranno delle funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA, secondo i tempi e le modalità di seguito illustrate, analogamente a quanto già avvenuto per la scorsa campagna di attribuzione quote.

Il sistema informativo, messo a disposizione delle associazioni, prevede il caricamento delle cessioni/acquisizioni d' azienda, relative ai produttori storici e ai nuovi produttori, con le seguenti modalità:

- **Caricamento da parte del cedente delle chiusure di cessione azienda relative ad atti di trasferimento provvisori scaduti anteriormente alla campagna 2005 (all.CS1):** le chiusure riguardano le cessioni di azienda distinte per periodo e azienda acquirente. Tale attività di caricamento dovrà essere effettuata tra il **7 gennaio 2005** e il **14 gennaio 2005** per consentire l'elaborazione ed il consolidamento della base dati ai fini dell' inserimento delle nuove cessioni/acquisizioni di azienda, e sarà a carico delle associazioni dei produttori richiedenti.

- **Caricamento delle domande di acquisizione aziende, con decorrenza dal 2005, da parte dei nuovi produttori (all. CS3) e di produttori storici (all.CS2):** tale attività dovrà essere effettuata tra il **17 gennaio 2005** e il **31 gennaio 2005**. L'inserimento al Sistema delle domande sarà a carico delle associazioni dei produttori acquirenti, ma queste dovranno riportare anche le firme dei titolari o dei rappresentanti legali delle aziende cedenti, ed essere corredate dei relativi documenti di identità e codice fiscale in fotocopia e di copia degli atti di trasferimento di azienda registrati. In tali domande dovranno essere inserite anche le acquisizioni per eredità intervenute successivamente al 31.1.2004 e non ancora registrate nella banca dati AGEA, supportandole con la idonea documentazione.

Qualora il nuovo produttore non sia presente in anagrafica, sarà compito dell' associazione effettuare preventivamente il caricamento in Banca Dati tramite le funzioni on-line messe a disposizione dall'AGEA, per consentire il successivo inserimento della domanda di acquisizione d' azienda.

La funzione on-line di caricamento della domanda di acquisizione azienda, nel caso di un nuovo produttore che non abbia ricevuto scheda di convalida, attribuirà alla domanda un codice progressivo automatico (univoco), mentre per i produttori storici intestatari di "scheda di convalida quota", verrà attribuito il progressivo della relativa scheda di convalida.

Nel caso che uno stesso produttore sia identificato in archivio con il codice univoco, non sarà possibile effettuare il caricamento della domanda; in tali casi l' Associazione dovrà segnalare, al più presto, l' esistenza di matricola doppia in modo tale che, una volta eliminata quella errata tramite opportuna verifica da parte dell' AGEA, sia possibile effettuare l' inserimento dei dati dell' acquisizione.

Non sarà possibile inserire domande di cessione di azienda qualora sia stata accolta dall'AGEA la domanda di "cambio gruppo varietale" per la campagna corrente da parte del produttore cedente; in

alternativa, questi potrà effettuare una cessione di quota definitiva o temporanea (mod.TC1), nel prosieguo della campagna.

Tutte le Associazioni debbono provvedere, in coincidenza con l'apertura delle funzioni on-line, alla cancellazione dal proprio albo soci di tutti i produttori che hanno cessato la coltivazione del tabacco in maniera definitiva a qualsiasi titolo (decesso, cessione, riscatto, abbandono, ecc.).

ADEMPIMENTI PER I PRODUTTORI NON ASSOCIATI AL 15 NOVEMBRE 2004

Per quanto riguarda i coltivatori che risulteranno non associati alla data del 15 novembre 2004, l'AGEA invierà le rispettive schede di convalida al domicilio presente nella banca dati anagrafica, declinando ogni responsabilità per mancato recapito imputabile a variazioni di indirizzo non comunicate dall'interessato.

Anche i produttori non associati al 15 novembre, dopo avere ricevuto le schede di convalida, dovranno verificare i dati anagrafici, il codice fiscale, la P.IVA e quelli relativi ai rappresentanti legali riportati sul modulo; nel caso in cui dovessero essere effettuate delle modifiche, il produttore dovrà comunicare le correzioni da apportare, **senza dovere ricorrere alla preesistente modalità di restituzione all' AGEA delle schede di convalida rettificata**, ma tramite lettera a mano o raccomandata, corredata di copia del documento di identità e del codice fiscale, da far **pervenire** entro il **13 gennaio 2005** ad AGEA -Ufficio Ortofrutta, Tabacco ed altri Prodotti Trasformati – Via Torino, 45 – 00184 ROMA.

I produttori, tramite la modulistica allegata al presente documento (all. CS1, CS2 e CS3), da utilizzare in fotocopia e da presentare all' AGEA, alle scadenze sotto specificate, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità di cui al precedente capoverso, potranno richiedere l'aggiornamento delle cessioni/acquisizioni di azienda senza dover ricorrere alla preesistente modalità di restituzione all' AGEA delle schede di convalida rettificata o all' invio delle "domande di rilascio attestato di quota" nel caso di nuovi produttori che intendano acquisire aziende di produttori storici.

In tutti i casi suddetti farà fede, ai fini del rispetto dei termini di presentazione, la data del timbro di accettazione dell'AGEA.

Anche per i produttori non associati, si descrivono le modalità di utilizzo degli allegati per la registrazione delle cessioni/acquisizioni d' azienda, relative ai produttori storici e ai nuovi produttori.

▪ **Chiusure di cessione azienda relative ad atti di trasferimento provvisori scaduti anteriormente alla campagna 2005 (all.CS1):** le chiusure riguardano le cessioni di azienda distinte per periodo e azienda acquirente. Tali modelli dovranno pervenire all'AGEA entro il **7 gennaio 2005** per consentire l'elaborazione ed il consolidamento della base dati ai fini dell' inserimento delle nuove cessioni;

▪ **Domande di acquisizione aziende, con decorrenza dal 2005, da parte dei nuovi produttori (all. CS3) e dei produttori storici (all. CS2):** tali domande dovranno pervenire all'AGEA entro il **15.1.2005** e dovranno riportare anche le firme dei titolari o dei rappresentanti legali delle aziende cedenti, ed essere corredate dei relativi documenti di identità e del codice fiscale in fotocopia e di copia degli atti di trasferimento di azienda registrati. In tali domande dovranno essere inserite anche le acquisizioni per eredità intervenute successivamente al 31.1.2004 e non ancora registrate nella banca dati AGEA, supportandole con l'idonea documentazione.

Si informa che, onde consentire alle Associazioni, alle quali i suddetti produttori potrebbero aderire entro il 24.1.2005, la gestione degli eventuali allegati CS2 e CS3, si consente di assimilare

tali produttori, in termini di adempimenti per la gestione degli allegati medesimi, a quelli già associati al 15 novembre 2004.

A tal fine, tuttavia, è indispensabile che gli stessi risultino, anteriormente al caricamento degli allegati, validamente inseriti nei rispettivi albi soci.

SCADENZA PER REGISTRAZIONE DEI TRASFERIMENTI DI AZIENDA

L'AGEA fissa al **15 gennaio 2005** la data limite per la presentazione degli atti relativi ai trasferimenti di azienda.

Ciò significa che **non sarà più possibile modificare la titolarità delle quote per trasferimento d'azienda** a qualsiasi titolo, inclusi i trasferimenti familiari, **successivamente alla scadenza sopra indicata**, se non nel caso di successione per decesso del titolare di quota; in tal caso l'istanza di successione delle quote, corredata della prescritta documentazione probante, potrà essere presentata all'AGEA entro il **30 aprile 2005**, onde permetterne la registrazione antecedentemente alla data di scadenza dei contratti, fissata al **30 maggio 2005**.

CONDIZIONI PER TRASFERIMENTO DI AZIENDA AGRICOLA

Il trasferimento del diritto alla quota nei confronti di un soggetto subentrante nella titolarità di una azienda agricola può essere autorizzato solo qualora ricorrano determinate condizioni.

In assenza di tali condizioni, le cessioni di quota potranno essere definite esclusivamente mediante le procedure previste dall'art.39 del Reg.(CE) n.2848/98 (mod.TC1), successivamente alla scadenza del 28 febbraio 2005 di cui al punto 3, art.22 del medesimo regolamento.

In particolare si richiama l'attenzione sull'obbligo, da parte del produttore che intende cedere **“in tutto o in parte, un'azienda il cui complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa sia costituito da impianti detenuti a titolo di proprietà”**, di cedere anche i terreni seppure **“detenuti in affitto”**.

Ne consegue, pertanto, la necessità di ribadire per quanto possibile le singole casistiche che possono determinarsi, fornendo al contempo indicazioni valide per quanto riguarda la presentazione delle richieste di nuove volture delle quote relative ai trasferimenti di azienda, e tenendo altresì presente che copia della documentazione giustificativa deve essere conservata **anche** nel fascicolo aziendale del produttore cedente.

1. Produttore cedente proprietario dei terreni utilizzati per coltivazione tabacco

- In caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo, debbono essere obbligatoriamente trasferiti, al medesimo titolo, impianti, attrezzature e terreni; allegare al modello All.CS2 o CS3 copia autentica dell'atto di acquisto, affitto o comodato.

- In caso di trasferimento per vendita del solo ramo d'azienda tabacco, può essere ammesso che i terreni vengano concessi in affitto o comodato al produttore acquirente, fermo restando l'obbligo di vendere impianti e attrezzature; allegare al modello All.CS2 o CS3 copia autentica dell'atto di acquisto del ramo di azienda e dell'atto di affitto o comodato dei terreni.

2. Produttore cedente affittuario (o comodatario) dei terreni utilizzati per coltura tabacco

- In caso di vendita dell'azienda deve essere trasferita la proprietà di impianti e attrezzature, e deve risultare il nulla-osta del proprietario dei terreni al subentro, da parte del produttore cessionario, nell'affitto dei terreni utilizzati dal cedente per la coltivazione; allegare al modello All.CS2 o CS3 copia autentica dell'atto di acquisto dell'azienda e del nulla-osta relativo ai terreni.
- In caso di cessione in affitto (o comodato) dell'azienda, deve risultare tanto l'affitto di impianti e attrezzature, quanto il subentro, da parte del produttore cessionario, nell'affitto (o comodato) dei terreni utilizzati dal cedente per la coltivazione; allegare al modello All.CS2 o CS3 copia autentica dell'atto di affitto o comodato dell'azienda e del nulla-osta relativo ai terreni.
- Nel caso in cui la figura del cessionario dovesse coincidere con quella del proprietario dei terreni utilizzati dal produttore cedente, il trasferimento è ammissibile con un atto, da allegare al modello All.CS2 o CS3 in copia autentica, dal quale si evinca tale circostanza, e che perfezioni il trasferimento dei soli impianti ed attrezzature.

Resta inteso che tutti gli atti relativi ai trasferimenti di azienda di cui sopra sono soggetti a registrazione laddove previsto dalla normativa nazionale vigente in materia.

1. Aggregazione familiare

Tale forma di trasferimento, prevista dal punto 4 dell'art.31 del Reg.(CE) n.2848/98, si rendeva necessaria ed obbligatoria in fase di prima applicazione del regime di quote, allo scopo di risolvere delle situazioni anomale, consistenti in una attribuzione frazionata della quota spettante alla medesima azienda familiare che nel periodo produttivo di riferimento aveva sottoscritto contratti di coltivazione ed effettuato consegne della propria produzione con nominativi di diversi membri del nucleo familiare.

Allo stato, **l'aggregazione familiare deve intendersi di fatto superata**, in quanto, trascorsi dieci anni di regime di quote, non può più legittimamente verificarsi il presupposto che la giustificava.

Resta tuttavia l'esigenza di registrare i passaggi di conduzione dell'azienda familiare, dovuti ad oggettive situazioni di fatto, da un membro all'altro del medesimo nucleo familiare convivente.

Pertanto, **il trasferimento familiare** di quota può avvenire a condizione che, per la campagna dalla quale questo decorre, il produttore richiedente risulti iscritto alla medesima associazione alla quale apparteneva il produttore cedente in data 15 novembre 2004, onde evitare che tale procedura venga adottata allo scopo di aggirare le scadenze regolamentari fissate per i recessi associativi.

Il richiedente dovrà utilizzare il modello All.CS3, controfirmato dal cedente, da consegnare all'Associazione corredato dello stato di famiglia aggiornato o di dichiarazione, resa ai sensi della Legge n.15/1968, e successive modifiche ed integrazioni, attestante la composizione del proprio nucleo familiare dalla quale risulti la convivenza tra i soggetti dichiaranti.

Infine, si elencano i codici di acquisizione da utilizzare per la registrazione degli allegati CS2 e CS3:

Codice	Descrizione
1	Acquisto
2	Variatione Ragione Sociale
3	Affitto
4	Eredità
5	Trasferimento Familiare
6	Comodato

Si prega di dare la massima e tempestiva divulgazione del contenuto della presente circolare.

FIRMATO

**IL TITOLARE DELL'UFFICIO MONOCRATICO
(Paolo GULINELLI)**

Allegati:

- Riepilogo calendario termini - Scadenze impegni e procedure
- Modulistica.

RIEPILOGO calendario scadenze impegni e procedure:

- 1) **29 ottobre 2004** Termine ultimo presentazione domanda riconoscimento Nuove Associazioni per il raccolto 2005.
- 2) **31 ottobre 2004** Termine ultimo invio comunicazione recesso per produttore associato.
- 3) **15 novembre 2004** Termine ultimo presentazione domanda per mantenimento riconoscimento Associazioni riconosciute già per il raccolto 2005.
- 4) **dal 28 ottobre al 18 novembre 2004** Periodo utile per le Nuove Associazioni all'utilizzo delle funzioni informatiche finalizzate alla comunicazione del proprio albo soci raccolto 2005.
- 5) **15 novembre 2004** Termine ultimo inserimento e aggiornamento albo soci raccolto 2005 per tutte le Associazioni che hanno richiesto il riconoscimento o il mantenimento dello stesso.
- 6) **24 gennaio 2005** Termine ultimo per presentazione domanda Associazioni non riconosciute alla data del 15 novembre 2004.
- 7) **dal 24 gennaio al 31 gennaio 2005** Aggiornamento albo soci a livello informatico; le Nuove Associazioni di produttori accederanno a tale funzione presso la sede dell'AGEA, Roma - Via Salandra, 18
- 8) **18 febbraio 2005** Termine ultimo per adesione produttori ad Associazioni riconosciute per il raccolto 2004 a tutto il 24 gennaio 2005.
- 9) **21 febbraio 2005** Termine aggiornamento informatico albo soci Associazioni riconosciute per il raccolto 2005.
- 10) **28 febbraio 2005** Bollettino quote provvisorie.